

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

96/493/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1996, relativa alla firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali a nome della Comunità** 1

Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali 4

96/494/Euratom, CECA, CE:

- ★ **Decisione N. 1/96 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 16 luglio 1996, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo** 24

96/495/Euratom, CECA, CE:

- ★ **Decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro, del 16 luglio 1996, riguardante la determinazione dei dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica di Polonia di merci originarie della Comunità ed elencate nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo europeo** 28

96/496/Euratom, CECA, CE:

- ★ **Decisione n. 3/96 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 16 luglio 1996, che pone fine alla controversia tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia concernente alcuni tipi di pelli e di cuoio, a norma dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra** 31

96/497/Euratom, CECA, CE:

- ★ **Decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro, del 16 luglio 1996, recante modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa** 33

Protocollo n. 4, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 34

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1996

relativa alla firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali a nome della Comunità

(96/493/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, negoziato in base alla risoluzione 93 (IV) e del testo intitolato «Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena», unitamente agli obiettivi pertinenti che figurano nel documento finale «Spirito di Cartagena», adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella sua VIII sessione, è aperto alla firma a decorrere dal 1° aprile 1994 e sino allo spirare del termine di un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore;

considerando che tale accordo non è ancora entrato in vigore;

considerando che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3 dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, quest'ultimo è stato prorogato sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo;

considerando che gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo rientrano nel quadro della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri partecipano, con contributi finanziari, alle azioni previste da tale accordo;

considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di firmare e di contribuire all'applicazione a titolo provvisorio di tale accordo e che è pertanto opportuno che la Comunità firmi tale accordo depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e notifichi quanto prima la sua intenzione di applicarlo a titolo provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità procede alla firma dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali depositato, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

2. La Comunità notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 40 e dell'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità l'accordo di cui all'articolo 1 e a depositare la notifica di applicazione provvisoria da parte di quest'ultima, unitamente alla dichiarazione acclusa alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. TREU

*ALLEGATO***Dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri**

La Comunità europea e i suoi Stati membri interpretano i termini dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali come segue:

- a) a meno che non intervenga una modifica del campo di applicazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 35, l'accordo si riferisce unicamente ai legni tropicali e alle foreste tropicali;
 - b) ogni contributo finanziario diverso dal contributo al bilancio amministrativo di cui all'articolo 19 dell'accordo ha carattere totalmente volontario.
-

TRADUZIONE

**ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI
TROPICALI**

NAZIONI UNITE

New York e Ginevra, 1994

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI TROPICALI

INDICE

	<i>Pagina</i>
<i>Preambolo</i>	7
Capitolo I — Finalità	
<i>Articolo</i>	
1. Finalità	7
Capitolo II — Definizioni	
2. Definizioni	8
Capitolo III — Organizzazione e amministrazione	
3. Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali	9
4. Membri dell'Organizzazione	9
5. Partecipazione di organizzazioni intergovernative	9
Capitolo IV — Consiglio internazionale dei legni tropicali	
6. Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali	10
7. Poteri e funzioni del Consiglio	10
8. Presidente e vicepresidente del Consiglio	10
9. Sessioni del Consiglio	10
10. Ripartizione dei voti	10
11. Procedura di voto in seno al Consiglio	11
12. Decisioni e raccomandazioni del Consiglio	11
13. Quorum per il Consiglio	11
14. Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni	11
15. Ammissione di osservatori	12
16. Direttore esecutivo e personale	12
Capitolo V — Privilegi ed immunità	
17. Privilegi ed immunità	12
Capitolo VI — Disposizioni finanziarie	
18. Conti finanziari	13
19. Conto amministrativo	13
20. Conto speciale	13
21. Fondo per il partenariato di Bali	14
22. Modi di pagamento	15
23. Controllo e pubblicità dei conti	15

Capitolo VII — Attività operative

24. Attività concernenti la politica generale dell'Organizzazione	15
25. Attività relative ai progetti dell'Organizzazione	15
26. Istituzione di comitati	15
27. Funzioni dei comitati	16

Capitolo VIII — Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

28. Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base	17
--	----

Capitolo IX — Statistiche, studi e informazione

29. Statistiche, studi e informazione	18
30. Relazione ed esame annuali	18

Capitolo X — Disposizioni varie

31. Ricorsi e controversie	19
32. Obblighi generali dei membri	19
33. Esoneri	19
34. Misure differenziate e correttive e misure speciali	19
35. Riesame	19
36. Non discriminazione	19

Capitolo XI — Disposizioni finali

37. Depositario	20
38. Firma, ratifica, accettazione e approvazione	20
39. Adesione	20
40. Notifica di applicazione provvisoria	20
41. Entrata in vigore	20
42. Modifiche	21
43. Denuncia	21
44. Esclusione	21
45. Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica	21
46. Durata, proroga e risoluzione dell'accordo	21
47. Riserve	22
48. Disposizioni supplementari e transitorie	22

Allegati

A. Elenco dei paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termini di volume, e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 41	23
B. Elenco dei paesi consumatori e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 41	23

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO,

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione e al programma d'azione concernente l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, al programma integrato per i prodotti di base, al testo intitolato «Nuova compartecipazione per lo sviluppo: l'impegno di Cartagena» e ai pertinenti obiettivi dello «Spirito di Cartagena»,

RICHIAMANDOSI all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e RICONOSCENDO il lavoro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risultati da essa conseguiti dalla sua istituzione, che comprendono una strategia volta al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile,

RICHIAMANDOSI INOLTRE alla dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, alla dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, nonché ai capitoli pertinenti dell'agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e alla convenzione sulla biodiversità,

RICONOSCENDO l'importanza del legno d'opera per l'economia dei paesi che possiedono foreste produttrici di tale legno,

RICONOSCENDO INOLTRE la necessità di favorire ed applicare direttive e criteri comparabili e adeguati per la gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste produttrici di legno d'opera,

TENENDO CONTO delle relazioni tra il commercio dei legni tropicali e il mercato internazionale del legno, nonché dell'esigenza di collocarsi in una prospettiva globale per rendere più trasparente il mercato internazionale del legno,

TENENDO CONTO dell'impegno assunto da tutti i membri a Bali (Indonesia) nel maggio 1990, affinché le esportazioni di prodotti derivati dai legni tropicali provengano, da qui al 2000, da fonti gestite in modo sostenibile e RICONOSCENDO il principio 10 della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, che afferma la necessità di fornire ai paesi in via di sviluppo risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire loro di gestire, conservare e sfruttare in modo ecologicamente sostenibile le loro risorse forestali, segnatamente attraverso l'imboschimento e il rimboschimento, e di lottare contro il disboscamento e la degradazione delle foreste e dei terreni,

TENENDO CONTO altresì della dichiarazione con la quale i membri consumatori firmatari dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali si sono impegnati a Ginevra, il 21 gennaio 1994, nell'ambito della quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite incaricata di negoziare un accordo che dovrà succedere all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, a mantenere o a realizzare entro il 2000 una gestione sostenibile delle rispettive foreste,

DESIDEROSE di potenziare la cooperazione internazionale ed elaborare congiuntamente politiche per trovare una soluzione ai problemi inerenti all'economia dei legni tropicali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

FINALITÀ

*Articolo 1***Finalità**

Riconoscendo la sovranità dei membri sulle loro risorse naturali, quale definita nel principio 1 a) della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali (in appresso

denominato «il presente accordo») persegue i seguenti obiettivi:

- a) offrire una sede adeguata per le consultazioni, la cooperazione internazionale e l'elaborazione di politiche tra tutti i membri per quanto riguarda tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale del legno;
- b) offrire un quadro per le consultazioni onde favorire pratiche non discriminatorie nel commercio del legno;
- c) contribuire allo sviluppo sostenibile;

- d) aiutare i membri a realizzare una strategia volta a garantire che, entro il 2000, le esportazioni di legno e di prodotti derivati dai legni tropicali provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;
- e) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti rinnovabili attraverso il miglioramento strutturale dei mercati internazionali, tenendo conto dell'incremento a lungo termine del consumo, della continuità degli approvvigionamenti e, nel contempo, di prezzi che rispecchino i costi della gestione sostenibile delle foreste e che siano remunerativi ed equi per i membri, nonché di un migliore accesso ai mercati;
- f) promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'impiego efficace del legno, nonché per rafforzare la capacità di conservare e favorire altri valori della foresta nelle foreste tropicali produttrici di legno d'opera;
- g) sviluppare e agevolare meccanismi volti ad apportare le risorse finanziarie nuove e supplementari e le competenze tecniche necessarie per consentire ai membri produttori di conseguire gli obiettivi del presente accordo;
- h) migliorare le informazioni inerenti al mercato per garantire una maggiore trasparenza del mercato internazionale del legno, segnatamente attraverso la raccolta e la diffusione di dati relativi al commercio, compresi quelli relativi alle essenze commercializzate;
- i) favorire un'accentuata trasformazione dei legni tropicali provenienti da fonti rinnovabili nei paesi membri produttori al fine di promuoverne l'industrializzazione e di accrescerne le possibilità di occupazione e i proventi d'esportazione;
- j) incoraggiare i membri a sostenere e a sviluppare attività di rimboschimento con legni d'opera tropicali e di gestione forestale, nonché il riassetto dei terreni forestali degradati, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunità locali che dipendono dalle risorse forestali;
- k) migliorare la commercializzazione e la distribuzione dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile;
- l) incoraggiare i membri ad elaborare politiche nazionali volte a garantire l'impiego e la conservazione sostenibili delle foreste produttrici di legno d'opera e delle loro risorse genetiche, nonché a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate, nell'ambito del commercio dei legni tropicali;
- m) favorire l'accesso alla tecnologia e il trasferimento di tecnologie, nonché la cooperazione tecnica per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, anche secondo modalità e condizioni favorevoli e preferenziali da concordare;
- n) favorire lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legno.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. per «legni tropicali» si intende il legno tropicale ad uso industriale (legno d'opera), diverso da quello delle conifere, cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallacciate e al legno compensato. È compreso nella presente definizione anche il legno compensato contenente una parte di legno di conifere di origine tropicale;
2. per «trasformazione complementare» si intende la trasformazione del legno grezzo in prodotti primari, in prodotti semilavorati o in prodotti finiti, composti interamente o quasi di legni tropicali;
3. per «membro» si intendono un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che abbiano acconsentito ad essere vincolati dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia in vigore a titolo temporaneo o definitivo;
4. per «membro produttore» si intende qualsiasi paese dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, purché sia menzionato nell'allegato A e sia parte del presente accordo, oppure qualsiasi paese non elencato nell'allegato A, dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte del presente accordo e che il Consiglio, con il benessere di detto paese, dichiarerà membro produttore;

5. per «membro consumatore» si intende qualsiasi paese citato all'allegato B che diventi parte del presente accordo oppure qualsiasi paese non citato all'allegato B che diventi parte del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto paese, dichiarare membro consumatore;
6. per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell'articolo 3;
7. per «Consiglio» si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma dell'articolo 6;
8. per «voto speciale» si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 % dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, sempre che detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti;
9. per «voto a maggioranza semplice ripartita» si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
10. per «esercizio» si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre inclusi;
11. per «monete utilizzabili liberamente» si intendono il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la lira sterlina, lo yen e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali

1. L'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita mediante l'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua a far applicare le disposizioni del presente accordo e a sorvegliarne il funzionamento.

2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio internazionale, istituito a norma dell'articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all'articolo 26, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.

3. L'Organizzazione ha sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale.

4. La sede dell'Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione:

- a) i membri produttori; e
- b) i membri consumatori.

Articolo 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Qualsiasi riferimento a «governi» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e per qualsiasi altra organizzazione intergovernativa cui siano attribuite responsabilità ai fini del negoziato, della conclusione e dell'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Pertanto, qualsiasi menzione, nel presente accordo, della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure dell'adesione è da considerarsi, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, comprensiva della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo temporaneo o dell'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti che possono essere assegnati ai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 10. In tali casi gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.

CAPITOLO IV

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

*Articolo 6***Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali**

1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è rappresentata dal Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.
3. Il supplente può essere autorizzato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze speciali.

*Articolo 7***Poteri e funzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo oppure vigila sul loro adempimento.
2. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo, segnatamente il regolamento interno, le norme di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le norme di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del fondo per il partenariato di Bali. Il Consiglio può predisporre nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di deliberare su questioni specifiche senza doversi riunire.
3. Il Consiglio conserva la documentazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo.

*Articolo 8***Presidente e vicepresidente del Consiglio**

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro fra quelli dei membri consumatori. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue con voto speciale del Consiglio.

3. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di impedimento simultaneo e temporaneo del presidente e del vicepresidente, oppure in caso di impedimento dell'uno o dell'altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo temporaneo oppure per il periodo rimanente del mandato del o dei predecessori.

*Articolo 9***Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta:
 - a) del direttore esecutivo, d'intesa con il presidente del Consiglio;
 - b) della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori;
 - c) di un numero di membri che dispongano di almeno 500 voti.
3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di detto membro.
4. Il direttore esecutivo informa i membri di ogni sessione, comunicando loro l'ordine del giorno, con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, per i quali il preavviso deve essere dato con almeno sette giorni di anticipo.

*Articolo 10***Ripartizione dei voti**

1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1 000 voti ed i membri consumatori dispongono complessivamente di 1 000 voti.
2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:
 - a) 400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, America latina e Asia-Pacifico. I voti assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi

ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione;

- b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispettive di risorse complessive di foreste tropicali rispetto all'insieme dei membri produttori;
- c) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo sono ripartiti in parti eguali fra tutti i membri produttori di detta regione. I voti eventualmente rimanenti sono assegnati ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.

4. Al fine della ripartizione dei voti in conformità del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «risorse delle foreste tropicali» si intendono le formazioni forestali a fogliame denso e produttive, quali sono definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

5. I voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di 10 voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del triennio che comincia quattro anni civili prima della ripartizione dei voti.

6. All'inizio della prima sessione di ciascun esercizio, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così effettuata resta valida per il periodo rimanente dell'esercizio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In caso di cambiamenti nella composizione dell'Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui ha effetto la nuova ripartizione dei voti.

8. Non è ammesso il frazionamento dei voti.

Articolo 11

Procedura di voto in seno al Consiglio

1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnato, ma nessun

membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri.

2. Con notifica scritta indirizzata al presidente del Consiglio qualsiasi membro produttore può autorizzare sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro consumatore a rappresentare i propri interessi ed a utilizzare i propri voti in qualsivoglia seduta del Consiglio.

3. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per «consensus». Se il «consensus» non può essere raggiunto, tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.

2. Quando un membro si avvale del disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e i suoi voti sono espressi in una seduta del Consiglio, tale membro è considerato presente e votante agli effetti del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13

Quorum per il Consiglio

1. Per qualsiasi seduta del Consiglio si richiede un quorum pari alla maggioranza dei membri presenti di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, a condizione che essi detengano almeno i due terzi del totale dei voti della categoria cui appartengono.

2. Se il quorum, quale è definito al paragrafo 1 del presente articolo, non è raggiunto né il giorno fissato per la seduta né l'indomani, basta, perché sussista il quorum nei giorni successivi della sessione, che sia presente la maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, a condizione che i membri presenti detengano la maggioranza del totale dei voti della categoria cui appartengono.

3. Qualsiasi membro rappresentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è considerato presente.

Articolo 14

Cooperazione e coordinamento con le altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende tutte le misure opportune per favorire le consultazioni e la cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organismi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e

lo sviluppo (UNCTAD) e la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSS), le organizzazioni intergovernative, in particolare l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nonché le organizzazioni non governative.

2. Per quanto possibile, l'Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle conoscenze specifiche delle organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti, in modo da evitare, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, l'inutile sovrapporsi di iniziative identiche, e rafforzare al tempo stesso la complementarità e l'efficacia delle loro attività.

Articolo 15

Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui agli articoli 14, 20 e 29, interessati alle attività dell'Organizzazione ad assistere in veste di osservatori a qualsiasi riunione del Consiglio.

Articolo 16

Direttore esecutivo e personale

1. Il Consiglio nomina, con voto speciale, il direttore esecutivo.

2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono determinate dal Consiglio.

3. Il direttore esecutivo è il funzionario di grado più elevato dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo secondo le decisioni del Consiglio.

4. Il direttore esecutivo nomina il personale secondo lo statuto deliberato dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce, con voto speciale, l'organico del personale dirigente e del personale della categoria degli amministratori che il direttore esecutivo è autorizzato a nominare. Qualsiasi modifica dell'organico è decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del direttore esecutivo.

5. Né il direttore esecutivo né alcun membro del personale possono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni, oppure in attività commerciali connesse.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro o autorità esterna all'Organizzazione. Evitano qualsiasi azione che possa incidere negativamente sul loro status di funzionari internazionali, responsabili di fronte al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

CAPITOLO V

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 17

Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. In particolare, essa può contrattare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante la loro permanenza sul territorio giapponese, continuano ad essere disciplinati dall'accordo di sede tra il governo giapponese e l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, firmato a Tokyo il 27 febbraio 1988, tenuto conto degli emendamenti eventualmente necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

3. L'Organizzazione può altresì concludere, con uno o più paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, in merito ai poteri, ai privilegi e alle immunità

necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

4. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, quest'ultimo concluderà con l'Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di tale accordo, l'Organizzazione chiede al governo ospite l'esonero fiscale, nei limiti consentiti dalla legge nazionale, per gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al personale nonché per gli averi, redditi e altri beni dell'Organizzazione stessa.

5. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia si estingue:

- a) mediante accordo tra il governo ospite e l'Organizzazione;
- b) se la sede dell'Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio dello Stato ospite o
- c) se l'Organizzazione cessa di esistere.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

*Articolo 18***Conti finanziari**

1. Sono istituiti:
 - a) il conto amministrativo;
 - b) il conto speciale;
 - c) il fondo per il partenariato di Bali e
 - d) qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario.
2. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione di tali conti e il Consiglio fissa le disposizioni necessarie nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

*Articolo 19***Conto amministrativo**

1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, secondo le rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, ai comitati e a qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all'articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro richiede servizi particolari all'Organizzazione, il Consiglio invita tale membro ad assumerne le spese.
3. Prima della chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a tale bilancio.
4. Per ciascun esercizio, il contributo dei singoli membri al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti del membro di cui trattasi e il totale dei voti dell'insieme dei membri. Ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono contati senza tener conto della sospensione dei diritti di voto di un determinato membro, né della nuova ripartizione dei voti che ne risulta.
5. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale dei membri che aderiscono all'Organizzazione dopo l'entrata in

vigore del presente accordo in funzione del numero di voti assegnati al membro in questione e in funzione della parte non trascorsa dell'esercizio in corso, pur restando invariati i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso.

6. I contributi ai bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale essi diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

7. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se tale membro non ha ancora versato il proprio contributo nei due mesi successivi a tale sollecito, esso è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti. Se invece un membro ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile a norma del paragrafo 6 del presente articolo, tale membro beneficia di una riduzione del contributo secondo le modalità fissate dal Consiglio nelle norme di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

8. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo è comunque tenuto a versare il proprio contributo.

*Articolo 20***Conto speciale**

1. Sono istituiti due sottoconti del conto speciale:
 - a) il sottoconto «attività preliminari ai progetti» e
 - b) il sottoconto «progetti».
2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:
 - a) il Fondo comune per i prodotti di base;
 - b) le istituzioni finanziarie regionali e internazionali;
 - c) i contributi volontari.

3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate unicamente per progetti già approvati o per attività preliminari ai progetti.

4. Se i progetti sono in seguito approvati e finanziati, tutte le spese iscritte nel sottoconto «attività preliminari ai progetti» sono rimborsate imputandole al sottoconto «progetti». Se, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non ha ricevuto i fondi per il sottoconto «attività preliminari ai progetti», esso riesamina la situazione e prende le decisioni del caso.

5. Tutti i proventi relativi a progetti o a loro attività preliminari chiaramente imputabili sono accreditati sul conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti o attività preliminari, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti ed esperti, vanno imputate sul conto speciale.

6. Il Consiglio determina, con voto speciale, le condizioni e le modalità alle quali, al momento opportuno e nei casi appropriati, esso patrocina progetti finanziabili mediante mutui, qualora uno o più membri abbiano volontariamente assunto tutti gli obblighi e responsabilità ad essi inerenti. L'Organizzazione non assume alcun obbligo per tali mutui.

7. Il Consiglio può designare e patrocinare qualsiasi ente, compreso un membro o un gruppo di membri, previo accordo di quest'ultima, affinché riceva mutui per il finanziamento di progetti già approvati e assuma tutti i conseguenti obblighi, fermo restando che l'Organizzazione si riserva il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti così finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non è responsabile delle garanzie fornite volontariamente da un qualsiasi membro o da altri enti.

8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i membri quanto agli obblighi inerenti a mutui contratti o concessi da altri membri o enti in relazione ad altri progetti.

9. Il Consiglio può accettare i contributi eventualmente offerti volontariamente all'Organizzazione, senza destinazione specifica. Tali contributi possono essere utilizzati per attività preliminari ai progetti e per progetti già approvati.

10. Il direttore esecutivo si adopera per reperire, alle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio può stabilire, un finanziamento adeguato e sicuro per i progetti e le attività preliminari approvati dal Consiglio.

11. I contributi versati per determinati progetti già approvati sono utilizzati unicamente per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, d'accordo con il contribuente. Una volta ultimato un progetto, l'Organizzazione restituisce a

ciascun contribuente a progetti specifici l'eventuale saldo dei fondi in proporzione alla quota inizialmente versata da ciascuno per finanziare il progetto, a meno che il contribuente non decida altrimenti.

Articolo 21

Fondo per il partenariato di Bali

1. È istituito un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali che producono legno d'opera, destinato ad aiutare i membri produttori a realizzare gli investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo stabilito dalla lettera d) dell'articolo 1 del presente accordo.

2. Costituiscono il Fondo:

- a) i contributi dei membri donatori;
- b) il 50 % dei proventi delle attività relative al conto speciale;
- c) risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione può accettare secondo le norme di gestione finanziaria.

3. Le risorse del Fondo sono stanziare dal Consiglio unicamente per progetti e attività preliminari che rispondono agli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono stati approvati a norma dell'articolo 25.

4. Ai fini dello stanziamento delle risorse, il Consiglio tiene conto:

- a) delle particolari esigenze dei membri per i quali il contributo del settore delle foreste e del legname all'economia è ridotto dall'esecuzione della strategia intesa a far sì che entro il 2000 le esportazioni di legno tropicale e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;
- b) delle esigenze dei membri che dispongono di superfici forestali estese e che adottano programmi di conservazione delle foreste che producono legno d'opera.

5. Il Consiglio esamina ogni anno l'adeguatezza delle risorse di cui dispone il Fondo e si adopera al fine di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per conseguire le finalità del Fondo. La capacità dei membri di attuare la strategia di cui alla lettera a) del paragrafo 4 del presente articolo è infatti legata alla disponibilità di risorse.

6. Il Consiglio definisce le politiche e le norme di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le norme riguardanti la liquidazione dei conti alla fine o alla scadenza del presente accordo.

*Articolo 22***Modi di pagamento**

1. I contributi al conto amministrativo devono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
2. I contributi finanziari al conto speciale e al Fondo per il partenariato di Bali devono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
3. Il Consiglio può altresì accettare contributi al conto speciale o al Fondo per il partenariato di Bali sotto altre forme, ad esempio sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per rispondere alle esigenze dei progetti approvati.

*Articolo 23***Controllo e pubblicità dei conti**

1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di controllare i conti dell'Organizzazione.
2. I consuntivi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, controllati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri il più presto possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio, ma non oltre sei mesi oltre tale data; il Consiglio li esamina ai fini della loro eventuale approvazione nella sessione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto riassuntivo dei conti e del bilancio verificati.

CAPITOLO VII

ATTIVITÀ OPERATIVE

*Articolo 24***Attività concernenti la politica generale dell'Organizzazione**

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Organizzazione intraprende attività relative alla politica generale e ai progetti nei settori dell'informazione economica e di mercato, del rimboschimento, della gestione forestale e dell'industria forestale, operando in maniera equilibrata e integrando quanto più possibile i lavori attinenti alla politica generale e le attività relative ai progetti.

*Articolo 25***Attività relative ai progetti dell'Organizzazione**

1. Tenuto conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, i membri possono presentare al Consiglio proposte di progetto e di attività preliminari concernenti la ricerca e lo sviluppo, l'informazione commerciale, la trasformazione più perfezionata e più intensiva nei paesi produttori, il rimboschimento e la gestione forestale. I progetti e le attività preliminari dovrebbero contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi del presente accordo.
2. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle attività preliminari, il Consiglio tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) la loro pertinenza in rapporto agli obiettivi del presente accordo;
 - b) il loro impatto ecologico e sociale;
 - c) l'auspicabilità di mantenere un equilibrio geografico appropriato;
 - d) gli interessi e le caratteristiche di ciascuna delle regioni produttrici in via di sviluppo;

- e) l'auspicabilità di una ripartizione equa delle risorse tra i settori citati al paragrafo 1 del presente articolo;
- f) il livello di redditività;
- g) la necessità di evitare una sovrapposizione delle iniziative.

3. Il Consiglio istituisce un programma e una serie di procedure per la presentazione, lo studio e la classificazione in ordine di priorità dei progetti e delle attività preliminari per i quali si richiede un finanziamento dell'Organizzazione, nonché per la loro esecuzione, per il controllo e per la valutazione. Il Consiglio si pronuncia sull'approvazione delle attività preliminari e dei progetti destinati ad essere finanziati o patrocinati secondo gli articoli 20 e 21.

4. Il direttore esecutivo può sospendere l'erogazione dei fondi dell'Organizzazione per un progetto o un'attività preliminare se tali fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto o in casi di abuso di fiducia, di sprechi, di negligenza o di cattiva gestione. Alla sessione successiva il direttore esecutivo presenta una relazione al Consiglio, che la esamina. Il Consiglio prende le decisioni del caso.

5. Il Consiglio può revocare, con voto speciale, il proprio patrocinio ad un determinato progetto o attività preliminare.

*Articolo 26***Istituzione di comitati**

1. Ai sensi del presente accordo sono istituiti i seguenti comitati quali organi permanenti dell'Organizzazione:
 - a) comitato per l'informazione economica e di mercato;

- b) comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
- c) comitato per l'industria forestale;
- d) comitato finanziario e amministrativo.
2. Il Consiglio può istituire, con voto speciale, tutti gli altri comitati e organi ausiliari che ritenga utili e necessari.
3. Tutti i membri possono far parte dei comitati. Il Consiglio adotta il regolamento interno dei comitati.
4. I comitati e organi ausiliari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili di fronte al Consiglio ed operano sotto la direzione generale dello stesso. Le riunioni dei comitati e degli organi ausiliari sono convocate dal Consiglio.

Articolo 27

Funzioni dei comitati

1. Il comitato per l'informazione economica e di mercato svolge le seguenti funzioni:
- a) verificare in forma continuativa la disponibilità e la qualità delle statistiche e di altre informazioni necessarie all'Organizzazione;
- b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici adottati dal Consiglio per la sorveglianza del commercio internazionale del legno;
- c) seguire in forma continuativa il mercato internazionale del legno, la situazione corrente e le prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui alla lettera b) e le altre informazioni pertinenti, incluse quelle sugli scambi che non rientrano nelle statistiche;
- d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio per quanto riguarda la necessità di intraprendere studi sui legni tropicali e la natura di tali studi, compresi i prezzi, l'elasticità dei mercati, i prodotti sostitutivi, la commercializzazione di nuovi prodotti e le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni d'opera tropicali, nonché seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli;
- e) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali;
- f) favorire la cooperazione tecnica a favore dei paesi membri in via di sviluppo per migliorarne i servizi statistici pertinenti.
2. Il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale svolge le seguenti funzioni:
- a) promuovere la cooperazione tra i membri in quanto partner nello sviluppo delle attività forestali nei paesi membri, con particolare riguardo ai settori seguenti:
- i) rimboschimento;
 - ii) ripristino;
 - iii) gestione forestale;
- b) favorire l'intensificazione dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo nei settori del rimboschimento e della gestione forestale;
- c) seguire le attività in corso in tali settori; determinare ed esaminare gli eventuali problemi e le possibili soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti;
- d) esaminare regolarmente il futuro fabbisogno del commercio internazionale di legni tropicali d'opera ed elaborare di conseguenza le misure e i piani opportuni e fattibili nei settori del rimboschimento, del ripristino e della gestione forestale;
- e) favorire, con il concorso delle organizzazioni competenti, il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale;
- f) coordinare e armonizzare tali attività con quelle svolte nel settore del rimboschimento e della gestione forestale da altre organizzazioni quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Banca mondiale, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), le banche regionali di sviluppo e altri organismi competenti.
3. Il comitato per l'industria forestale svolge le seguenti funzioni:
- a) promuovere la cooperazione tra paesi membri cointeressati allo sviluppo delle attività di trasformazione esercitate nei paesi membri produttori, con particolare riguardo ai seguenti settori:
- i) sviluppo di prodotti mediante trasferimento di tecnologie;
 - ii) valorizzazione delle risorse umane e formazione;
 - iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali;
 - iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati;
 - v) incentivazione degli investimenti e delle imprese in compartecipazione;
 - vi) commercializzazione, inclusa la promozione delle essenze meno conosciute e meno utilizzate;
- b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i mutamenti strutturali conseguenti ad attività di trasformazione più intensive e più perfezionate, nell'interesse di tutti i paesi membri e in particolare di quelli in via di sviluppo;

- c) seguire le attività in corso nel settore, nonché individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni, di concerto con le organizzazioni competenti;
- d) incentivare la cooperazione tecnica per la trasformazione dei legni d'opera tropicali a beneficio dei paesi membri produttori.
4. Ai fini di uno svolgimento equilibrato delle attività dell'Organizzazione in materia di politica generale e di progetti, il comitato per l'informazione economica e di mercato, il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale e il comitato per l'industria forestale sono investiti delle seguenti funzioni comuni:
- a) fare in modo che le attività di valutazione iniziale e finale e di controllo dei progetti e delle attività preliminari siano svolte efficacemente;
- b) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti e alle attività preliminari;
- c) seguire l'esecuzione dei progetti e delle attività preliminari e provvedere alla raccolta e alla diffusione quanto più ampia possibile dei relativi risultati, a vantaggio di tutti i membri;
- d) elaborare e proporre al Consiglio idee in materia di politica generale;
- e) esaminare regolarmente i risultati delle attività relative ai progetti e alla politica generale e rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito al programma futuro dell'Organizzazione;
- f) esaminare regolarmente le strategie, i criteri e i settori prioritari per l'elaborazione del programma e i lavori relativi ai progetti figuranti nel piano d'azione dell'Organizzazione, nonché rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alle modifiche necessarie;
- g) tenere in considerazione la necessità di rafforzare le capacità e valorizzare le risorse umane nei paesi membri;
- h) svolgere tutti gli altri compiti loro affidati dal Consiglio in relazione agli obiettivi del presente accordo.
5. La ricerca e lo sviluppo costituiscono una funzione comune dei comitati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Il comitato finanziario e amministrativo svolge le seguenti funzioni:
- a) esaminare le proposte relative al bilancio amministrativo e alle attività di gestione dell'Organizzazione, nonché rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alla loro approvazione;
- b) esaminare l'attivo dell'Organizzazione ai fini di una gestione prudente e per accertarsi che l'Organizzazione disponga di riserve sufficienti a svolgere il suo compito;
- c) esaminare l'incidenza del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione sul bilancio e le eventuali misure da prendere per garantire le risorse necessarie alla sua esecuzione, nonché rivolgere raccomandazioni a tal proposito al Consiglio;
- d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alla scelta di revisori dei conti indipendenti, ed esaminare i conti verificati;
- e) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito ad eventuali opportune modifiche del regolamento interno e delle regole di gestione finanziaria;
- f) esaminare le entrate dell'Organizzazione e stabilire in quale misura esse possano costituire un limite all'attività del segretariato.

CAPITOLO VIII

RELAZIONI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

Articolo 28

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

L'Organizzazione si avvale pienamente delle agevolazioni del Fondo comune per i prodotti di base.

CAPITOLO IX

STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONE

*Articolo 29***Statistiche, studi e informazione**

1. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni recenti e attendibili sul commercio dei legni tropicali, nonché di dati relativi ai legni non tropicali e alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera. L'Organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni suddette, raccoglie, classifica e, se del caso, pubblica le statistiche a suo giudizio necessarie al funzionamento del presente accordo per quanto riguarda la produzione, l'offerta, il commercio, le scorte, il consumo e i prezzi di mercato dei legni, le risorse di legno d'opera e la gestione delle foreste produttrici di legno d'opera.
 2. I membri comunicano, compatibilmente con le rispettive leggi nazionali ed entro un termine ragionevole, le statistiche e le informazioni sui legni tropicali, sul loro commercio e sulle attività intese a favorire una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera, nonché eventuali altre informazioni richieste dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce il genere di informazioni da fornire in applicazione del presente paragrafo e le modalità della loro presentazione.
 3. Il Consiglio commissiona periodicamente gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine dei mercati internazionali dei legni tropicali nonché sui progressi compiuti in materia di gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera.
2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno:
 - a) la situazione internazionale del legno d'opera;
 - b) gli altri fattori, problemi ed aspetti pertinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
 3. L'esame si effettua sulla base dei seguenti elementi:
 - a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione, il commercio, l'offerta, le scorte, il consumo e i prezzi nazionali dei legni d'opera;
 - b) altri dati statistici e indicatori specifici forniti dai membri su richiesta del Consiglio;
 - c) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti in direzione di una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera;
 - d) altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le competenti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative.
 4. Il Consiglio incoraggia lo scambio di vedute tra i paesi membri sui seguenti temi:
 - a) la situazione relativa alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera e gli argomenti connessi nei paesi membri;
 - b) i flussi di risorse e le esigenze riguardanti gli obiettivi, i criteri e le linee direttrici fissati dall'Organizzazione.

*Articolo 30***Relazione ed esame annuali**

1. Il Consiglio pubblica, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, una relazione annuale sulle proprie attività, corredata di ogni altra informazione esso ritenga opportuna.
5. Su richiesta, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottenere i dati necessari ad una diffusione equa delle informazioni, soprattutto mettendo a disposizione dei membri risorse per la formazione e agevolazioni.
6. I risultati degli esami sono esposti nei resoconti sulle delibere del Consiglio.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 31***Ricorsi e controversie**

Tutti i ricorsi contro un membro per inadempimento degli obblighi ad esso imposti dal presente accordo e tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono sottoposti alla decisione del Consiglio. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.

*Articolo 32***Obblighi generali dei membri**

1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo i membri si adoperano e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione ad esso contraria.

2. I membri si impegnano ad accettare ed applicare le decisioni prese dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall'applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni.

*Articolo 33***Esoneri**

1. In caso di situazioni eccezionali o motivi di forza maggiore non espressamente previsti dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale, esonerare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del mancato rispetto dell'obbligo in questione.

2. Il Consiglio, qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne precisa le modalità, le condizioni, la durata e i motivi.

*Articolo 34***Misure differenziate e correttive e misure speciali**

1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l'adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio può prendere le misure adeguate a norma della sezione III, paragrafi 3 e 4 della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, paragrafo 4 della risoluzione 93 (IV) e dei paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del programma d'azione per gli anni '90 in favore dei paesi meno sviluppati.

*Articolo 35***Riesame**

Il Consiglio riesamina il campo di applicazione del presente accordo dopo quattro anni dall'entrata in vigore.

*Articolo 36***Non discriminazione**

Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limitare o proibire il commercio internazionale del legno e dei prodotti da esso derivati, in particolare le importazioni e l'utilizzo del legno e dei prodotti da esso derivati.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 37***Depositario**

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario del presente accordo.

*Articolo 38***Firma, ratifica, accettazione e approvazione**

1. Il presente accordo può essere firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 1° aprile 1994 fino al mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:

- a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); ovvero
- b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.

*Articolo 39***Adesione**

1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato.

2. L'adesione avviene mediante deposito dello strumento di adesione presso il depositario.

*Articolo 40***Notifica di applicazione provvisoria**

I governi firmatari che intendono ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o per i quali il Consiglio abbia fissato le condizioni di adesione, ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a decorrere dalla data di entrata in vigore, in conformità dell'articolo 41, oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.

*Articolo 41***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 1995 o ad una data successiva se 12 governi di paesi produttori, detentori di almeno il 55 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato A del presente accordo, e 16 governi di paesi consumatori, detentori di almeno il 70 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, oppure vi hanno aderito, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2 o dell'articolo 39.

2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 1995, esso entra in vigore a titolo temporaneo alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi⁽¹⁾ che seguono, se 10 governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato A del presente accordo, e 14 governi di paesi consumatori, detentori di almeno il 65 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, oppure vi hanno aderito, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2 oppure hanno notificato al depositario, a norma dell'articolo 40, che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo.

3. Se entro il 1° settembre 1995 non ricorrono le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure lo hanno ratificato, accettato o approvato, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, ovvero hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo temporaneo o definitivo, interamente o in parte. I governi che decidono di far entrare in vigore il presente accordo a titolo temporaneo nei loro reciproci rapporti possono riunirsi di tanto in tanto per riconsiderare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.

4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, a norma dell'articolo 40, che applicherà il presente accordo a titolo temporaneo e che depositi il proprio strumento di ratifica, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data di detto deposito.

5. Il direttore esecutivo dell'Organizzazione convocherà il Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

⁽¹⁾ Anziché «sei mesi», leggasi «sette mesi» (cfr. verbale di rettifica dell'originale dell'accordo, redatto presso la sede dell'ONU, a Nuova York il 12 aprile 1995).

*Articolo 42***Modifiche**

1. Il Consiglio può, con voto speciale, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.
2. Il Consiglio stabilisce la data entro la quale i membri devono notificare al depositario la loro accettazione della modifica.
3. La modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri produttori e almeno il 75 % dei voti dei membri produttori, nonché le notifiche di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri consumatori e almeno il 75 % dei voti dei membri consumatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio del fatto che ricorrono le condizioni richieste per l'entrata in vigore della modifica, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che detta notifica sia fatta prima dell'entrata in vigore della modifica.
5. Il membro che non abbia notificato l'accettazione di una modifica entro la data d'entrata in vigore della stessa cessa di far parte del presente accordo a decorrere da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l'espletamento della procedura costituzionale o istituzionale, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fintantoché non ne avrà notificata l'accettazione.
6. Qualora non ricorrano le condizioni per l'entrata in vigore della modifica entro la data fissata dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la modifica si considera ritirata.

*Articolo 43***Denuncia**

1. Qualsiasi membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il membro comunica al tempo stesso al Consiglio la propria denuncia.
2. La denuncia ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica.
3. La denuncia non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti nei confronti dell'Organizzazione.

*Articolo 44***Esclusione**

Ove il Consiglio ritenga che un membro non adempia gli obblighi ad esso incombenti in forza del presente accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempimento intralci seriamente il funzionamento dello stesso, esso può, con voto speciale, escludere tale membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.

*Articolo 45***Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica**

1. Il Consiglio provvede alla liquidazione dei conti di un membro che cessi di far parte del presente accordo a causa:
 - a) della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42;
 - b) del recesso dal presente accordo a norma dell'articolo 43; ovvero
 - c) dell'esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44.
2. Il Consiglio trattiene tutti i contributi versati sul conto amministrativo, sul conto speciale o al Fondo per il partenariato di Bali dal membro che cessi di far parte del presente accordo.
3. Il membro che non faccia più parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavato della liquidazione dell'Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell'eventuale passivo dell'Organizzazione alla scadenza del presente accordo.

*Articolo 46***Durata, proroga e risoluzione dell'accordo**

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di risolverlo secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il Consiglio può, con voto speciale, decidere di prorogare il presente accordo per due periodi di tre anni ciascuno.
3. Qualora, prima dello scadere del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima

del termine del periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, sia stato negoziato ma non sia ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se un nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in corso di proroga in virtù del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo, quale è stato prorogato, cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale, decidere di risolvere il presente accordo con effetto a partire dalla data di sua scelta.

6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio resta in carica per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da prendere con voto speciale, conserva durante detto periodo i poteri e le funzioni necessari allo scopo.

7. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Articolo 47

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva riguardo a qualsiasi disposizione del presente accordo.

Articolo 48

Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente accordo sostituisce l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali.

2. Tutte le disposizioni prese, in virtù dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o in loro nome, che sono in applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non è specificamente prevista la scadenza a tale data, continuano ad applicarsi, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro. I testi del presente accordo in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti egualmente fede.

ALLEGATO A

ELENCO DEI PAESI PRODUTTORI DOTATI DI RISORSE FORESTALI TROPICALI E/O
ESPORTATORI NETTI DI LEGNI TROPICALI IN TERMINI DI VOLUME, E RIPARTIZIONE DEI
VOTI A NORMA DELL'ARTICOLO 41

Bolivia	21	Indonesia	170
Brasile	133	Liberia	23
Camerun	23	Malaysia	139
Colombia	24	Messico	14
Congo	23	Myanmar	33
Costa Rica	9	Panama	10
Côte d'Ivoire	23	Papua-Nuova Guinea	28
Ecuador	14	Paraguay	11
El Salvador	9	Perù	25
Filippine	25	Repubblica unita di Tanzania	23
Gabon	23	Repubblica dominicana	9
Ghana	23	Thailandia	20
Guinea equatoriale	23	Togo	23
Guyana	14	Trinidad e Tobago	9
Honduras	9	Venezuela	10
India	34	Zaire	23
		TOTALE	1 000

ALLEGATO B

ELENCO DEI PAESI CONSUMATORI E RIPARTIZIONE DEI VOTI A NORMA
DELL'ARTICOLO 41

Afghanistan	10	Slovacchia	11
Algeria	13	Stati Uniti d'America	51
Australia	18	Svezia	10
Austria	11	Svizzera	11
Bahrein	11	Comunità europea	(302)
Bulgaria	10	Belgio/Lussemburgo	26
Canada	12	Danimarca	11
Cile	10	Francia	44
Cina	36	Germania	35
Egitto	14	Grecia	13
Federazione russa	13	Irlanda	13
Finlandia	10	Italia	35
Giappone	320	Paesi Bassi	40
Nepal	10	Portogallo	18
Norvegia	10	Regno Unito	42
Nuova Zelanda	10	Spagna	25
Repubblica di Corea	97	TOTALE	1 000

DECISIONE N. 1/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

del 16 luglio 1996

che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo

(96/494/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di detto accordo europeo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo europeo, l'articolo 63 dell'accordo europeo ha sostituito l'articolo 33 dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra;

considerando che la commissione mista di cui all'accordo interinale ha adottato le norme di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1 punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo interinale;

considerando che, per garantire la continuità tra l'accordo interinale e l'accordo europeo, occorre confermare dette norme di applicazione nel quadro dell'accordo europeo, così come sono state adottate dalla commissione mista menzionata nell'accordo interinale;

considerando che, in occasione della riunione dei giorni 23 e 24 giugno 1994, il comitato di associazione istituito dall'accordo europeo ha raccomandato al Consiglio di associazione di confermare dette norme mediante procedura scritta,

DECIDE:

Articolo unico

sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1, punti i) e ii) e 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo, così come figurano in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 63, PARAGRAFO 1, PUNTI i) E ii) E PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA

*Articolo 1***Principio generale**

I casi relativi agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, nonché i casi relativi allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Polonia o in una sua parte sostanziale che possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Polonia, sono risolti secondo i principi di cui all'articolo 63, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo.

I casi sono trattati per la Comunità, dalla Commissione (DG IV) e, per la Polonia, dall'Ufficio antimonopoli polacco (UAM).

Le competenze della Commissione e dell'UAM derivano dalle norme, dalle legislazioni rispettivamente in vigore nella Comunità e in Polonia, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Entrambe le autorità decidono i casi secondo le rispettive norme sostanziali e nel rispetto delle disposizioni qui di seguito riportate. Le norme sostanziali in questione sono, per la Commissione, le regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compreso il diritto derivato in materia di concorrenza, e, per l'UAM, la legge polacca antimonopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CE

*Articolo 2***Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza**

La Commissione e l'UAM trattano i casi di cui all'articolo 63 dell'accordo europeo che possono essere pregiudizievoli ai mercati della Comunità e della Polonia e che possono rientrare nelle competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza secondo le disposizioni del presente articolo.

2.1. Notifica

2.1.1. Le autorità competenti in materia di concorrenza si notificano vicendevolmente i casi da esse istruiti quando rientrano, apparentemente, anche nelle competenze dell'altra autorità ai sensi del principio generale di cui all'articolo 1.

2.1.2. Ciò può valere, in particolare, per i casi che:

- riguardano attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità,
- presentano un interesse particolare rispetto alle misure di applicazione dell'altra autorità,
- implicano soluzioni tali da richiedere o da vietare un determinato comportamento nel territorio su cui è competente l'altra autorità.

2.1.3. La notifica di cui al presente articolo comprende informazioni sufficienti per consentire alla parte destinataria una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. Copie delle notifiche sono inviate periodicamente al Consiglio di associazione.

2.1.4. La notifica è fatta preventivamente, il più presto possibile e comunque ad uno stadio dell'inchiesta tale che sia sempre possibile l'adozione di una soluzione o di una decisione in modo da agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e consentire all'autorità procedente di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di prendere le misure correttive previste dalla sua legislazione per trattare il caso.

2.2. Consultazioni e cortesia internazionale

Qualora la Commissione o l'UAM ritengano che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente i loro interessi, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per adottare provvedimenti correttivi secondo la legislazione relativa alle attività anticoncorrenziali. Tale disposizione non pregiudica un'azione a norma della legislazione in materia di concorrenza della parte richiedente né incide sulla libertà dell'autorità in tal modo interpellata per quanto riguarda la decisione finale.

2.3. Ricerca di un compromesso

L'autorità competente in materia di concorrenza in tal modo interpellata esamina in dettaglio e con favore le osservazioni e gli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente nonché, in particolare, la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i presunti effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

Fatti salvi gli eventuali diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni di cui al presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione degli importanti interessi in gioco.

*Articolo 3***Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza**

- 3.1. I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza, ai sensi del principio di cui all'articolo 1, che possono ledere rilevanti interessi dell'altra parte sono trattati a norma dell'articolo 2 e tenendo conto dei principi sotto indicati.
- 3.2. In particolare, se un'autorità in materia di concorrenza avvia un'inchiesta o una procedura per un caso che lede rilevanti interessi dell'altra parte, detta autorità ne informa l'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

*Articolo 4***Richiesta di informazioni**

Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nelle competenze dell'altra autorità appare ledere importanti interessi della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

Quest'ultima fornisce nella misura del possibile informazioni sufficienti ad uno stadio della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di un regolamento di un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

*Articolo 5***Segretezza e carattere riservato delle informazioni**

- 5.1. A norma dell'articolo 63, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuna autorità in materia di concorrenza è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la divulgazione di queste è vietata dalla legislazione dell'autorità che le detiene ovvero se è incompatibile con rilevanti interessi della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.
- 5.2. Ciascuna autorità accetta di mantenere, nella misura del possibile, il carattere riservato di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

*Articolo 6***Esenzioni per categoria di aiuti**

Nell'applicazione dell'articolo 63 dell'accordo europeo, quale prevista dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme di attuazione, le autorità competenti in materia di concorrenza garantiscono l'applicazione integrale dei principi contenuti nei regolamenti sulle esenzioni per categoria di aiuti in vigore nella Comunità. L'UAM è informato di tutte le procedure connesse all'adozione, all'abolizione o alla modifica di dette esenzioni da parte della Comunità.

Qualora la controparte polacca sollevi forti obiezioni circa le norme sulle esenzioni per categoria e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni in seno al Consiglio di associazione a norma dell'articolo 9 delle presenti norme di attuazione.

Si applicano gli stessi principi in caso di altre modifiche sostanziali delle politiche in materia di concorrenza della Comunità o della Polonia.

*Articolo 7***Controllo delle concentrazioni tra imprese**

Per quanto riguarda le concentrazioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989⁽¹⁾, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese che hanno considerevoli ripercussioni sull'economia polacca, l'UAM ha il diritto di esprimere il proprio parere durante la procedura entro i termini previsti in tale regolamento. La Commissione tiene debitamente conto di tale parere.

*Articolo 8***Attività di minore importanza**

- 8.1. Alle attività anticoncorrenziali con effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza, non si applica l'articolo 63, paragrafo 1 dell'accordo europeo e pertanto non devono essere trattate secondo gli articoli da 2 a 6 delle presenti norme di attuazione.
- 8.2. Per «effetti trascurabili» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, si intendono i casi in cui:
- il fatturato annuale globale delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu e
 - i beni o servizi oggetto dell'accordo, nonché gli altri beni o servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, il prezzo e l'uso previsto, non rappresentano più del 5 % del mercato totale di detti beni o servizi nei settori del mercato interno e del mercato polacco contemplati dall'accordo.

*Articolo 9***Consiglio di associazione**

- 9.1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non consentano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti norme di attuazione, su richiesta di una delle parti si procede, entro tre mesi, a uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione.
- 9.2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 9.1, il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6 dell'accordo europeo, tenendo eventualmente conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 9.1.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2367/90 (GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 5).

9.3. Tali procedure in seno al Consiglio di associazione lasciano impregiudicato qualsiasi provvedimento preso a norma delle leggi in materia di concorrenza in vigore nei territori delle parti.

Articolo 10

Conflitto negativo di competenze

Qualora la Commissione e l'UAM ritengano ciascuno di non essere competenti per trattare un caso a norma delle rispettive legislazioni, si procede su richiesta ad uno scambio di opinioni in seno al Consiglio di associazione. La Comunità e la Polonia cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, tenendo conto degli importanti interessi in gioco, con l'aiuto del Consiglio di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni, fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6 dell'accordo europeo, e dei diritti dei singoli Stati membri della Comunità europea sorti in virtù delle rispettive regole di concorrenza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL
TRATTATO CECA

Articolo 11

**Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone
e dell'acciaio (CECA)**

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e da 8 a 10 si applicano anche per il settore siderurgico di cui al protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

Articolo 12

Assistenza amministrativa (lingue)

La Commissione e l'UAM predispongono un'assistenza reciproca e qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.

DECISIONE N. 2/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

del 16 luglio 1996

riguardante la determinazione dei dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica di Polonia di merci originarie della Comunità ed elencate nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo europeo

(96/495/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 4 del protocollo n. 3,

considerando che in virtù di tale protocollo la Repubblica di Polonia si è impegnata a determinare l'elemento tanto agricolo quanto non agricolo dei dazi applicati alle importazioni dalla Comunità dei prodotti contemplati da tale protocollo, originari della Comunità e a concludere l'abolizione dell'elemento non agricolo dell'imposizione entro il 1° gennaio 1999,

DECIDE:

Articolo unico

I dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica di Polonia dei prodotti agricoli trasformati figuranti all'allegato III del protocollo n. 3 e originari della Comunità sono indicati all'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

ALLEGATO

(in %)

Codice NCP	Dazio ad valorem dall'1. 7. 1995	Elemento non agricolo					Dazio ad valorem, dedotto l'elemento non agricolo dell'imposizione				
		1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0403											
0403 10 510	34	12	10	7	4	0	34	32	29	26	22
0403 10 530	34	12	10	7	4	0	34	32	29	26	22
0403 10 590	34	12	10	7	4	0	34	32	29	26	22
0403 10 910	34	22	18	13	8	0	34	30	25	20	12
0403 10 930	34	25	21	16	11	0	34	30	25	20	9
0403 10 990	34	23	19	14	9	0	34	30	25	20	11
0403 90 710	34	12	10	7	4	0	34	32	29	26	22
0403 90 730	34	12	10	7	4	0	34	32	29	26	22
0403 90 790	34	14	10	7	4	0	34	30	27	24	20
0403 90 910	34	21	17	14	11	0	34	30	27	24	13
0403 90 930	34	26	22	19	16	0	34	30	27	24	8
0403 90 990	34	21	17	14	11	0	34	30	27	24	13
0710											
0710 40 000	17	11	8	5	0	0	17	14	11	6	6
0711											
0711 90 300	12	8	6	4	0	0	12	10	8	4	4
1302											
1302 31 000	12	12	10	5	0	0	12	10	5	0	0
1704											
1704 10 110	25	19	14	9	5	0	25	20	15	11	6
1704 10 190	25	17	13	8	4	0	25	21	16	12	8
1704 10 910	24	20	15	10	5	0	24	19	14	9	4
1704 10 990	25	17	13	8	4	0	25	21	16	12	8
1704 90 300	33	20	15	10	5	0	33	28	23	18	13
1704 90 550	29	23	17	11	5	0	29	23	17	11	6
1803											
1803 10 000	14	8	6	3	0	0	14	12	9	6	6
1803 20 000	14	8	6	3	0	0	14	12	9	6	6
1804 00 000	14	8	6	3	0	0	14	12	9	6	6
1805 00 000	23	7	5	3	0	0	23	21	19	16	16
1902											
1902 11 000	39	11	10	6	3	0	39	38	34	31	28
1902 19 100	39	27	26	14	7	0	39	38	26	19	12
1902 19 900	39	27	26	14	7	0	39	38	26	19	12
1902 20 910	39	36	35	18	9	0	39	38	21	12	3
1902 20 990	39	33	32	17	8	0	39	38	23	14	6
1902 30 100	39	25	24	13	6	0	39	38	27	20	14
1902 30 900	39	36	35	18	9	0	39	38	21	12	3
1902 40 100	33	25	19	12	6	0	33	27	20	14	8
1902 40 900	32	28	21	14	7	0	32	25	18	11	4
1903 00 000	17	8	6	4	2	0	17	15	13	11	9

Codice NCP	Dazio ad valorem dall'1. 7. 1995	Elemento non agricolo					Dazio ad valorem, dedotto l'elemento non agricolo dell'imposizione				
		1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001											
2001 90 300	23	15	10	5	0	0	23	18	13	8	8
2001 90 400	24	20	15	10	5	0	24	19	14	9	4
2004											
2004 90 100	24	15	10	5	0	0	24	19	14	9	9
2008											
2008 11 100	31	16	12	8	4	0	31	27	23	19	15
2008 91 000	29	24	18	12	6	0	29	23	17	11	5
2008 99 850	31	13	8	4	0	0	31	26	22	18	18
2008 99 910	28	24	18	12	6	0	28	22	16	10	4
2101											
2101 11 110	23	16	12	8	4	0	23	19	17	12	7
2101 11 190	23	16	12	8	4	0	23	19	17	12	7
2101 12 920	23	16	12	8	4	0	23	19	17	12	7
2101 12 980	23	11	9	6	3	0	23	21	18	15	12
2101 20 200	23	4	2	0	0	0	23	21	19	19	19
2101 20 920	23	11	9	6	3	0	23	21	18	15	12
2101 20 980	23	11	9	6	3	0	23	21	18	15	12
2101 30 110	24	24	18	12	6	0	24	18	12	6	0
2101 30 190	24	24	18	12	6	0	24	18	12	6	0
2101 30 910	24	24	18	12	6	0	24	18	12	6	0
2101 30 990	28	24	18	12	6	0	28	22	16	10	4
2102											
2102 10 100	39	14	12	7	3	0	39	37	32	28	25
2102 10 310	39	7	6	4	2	0	39	38	36	34	32
2102 10 390	39	7	6	4	2	0	39	38	36	34	32
2102 10 900	39	11	10	6	3	0	39	38	34	31	28
2102 20 110	19	3	2	1	0	0	19	18	17	16	16
2102 20 190	19	1	0	0	0	0	19	18	18	18	18
2102 20 900	19	1	0	0	0	0	19	18	18	18	18
2102 30 000	29	4	3	2	1	0	29	28	27	26	25
2103											
2103 10 000	19	8	7	5	2	0	19	18	16	13	11
2106											
2106 90 100	19	9	7	5	2	0	19	17	15	12	10
2203 00 (y)											
2203 00 010	29	23	22	17	11	0	29	28	23	17	6
2203 00 090	29	23	22	17	11	0	29	28	23	17	6
2203 00 100	29	22	21	16	10	0	29	28	23	17	7
2205 (y)											
2205 10 100	29	12	11	6	3	0	29	28	23	20	17

DECISIONE N. 3/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

del 16 luglio 1996

che pone fine alla controversia tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia concernente alcuni tipi di pelli e di cuoio, a norma dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra

(96/496/Euratom, CEEA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, (in appresso denominato l'«accordo europeo»), in particolare l'articolo 105,

considerando che l'articolo 105, paragrafi 1 e 2 dell'accordo europeo stabilisce che il Consiglio di associazione può comporre con una decisione qualsiasi controversia relativa all'applicazione oppure all'interpretazione dell'accordo europeo;

considerando che, a motivo di una grave penuria di materia prima sotto forma di pelli e di cuoio, a decorrere dal 1° gennaio 1994 la Repubblica di Polonia ha introdotto un contingente all'esportazione di alcuni tipi di pelli e di cuoio pari a 1 400 tonnellate per il 1994 e il 1995 e a 3 000 tonnellate per il 1996, invocando l'articolo 31 dell'accordo europeo;

considerando che nella prima riunione del Consiglio di associazione svoltasi a Varsavia il 23 e 24 giugno 1994, la Comunità ha chiesto alla Polonia di aumentare il contingente a 15 000 tonnellate per il 1994 e a 20 000 per il 1995 per mantenere, a norma dell'accordo europeo, la proporzionalità tra le misure polacche e l'effettiva penuria di materia prima;

considerando che la Polonia ha reso noto alla Comunità che le restrizioni erano state introdotte temporaneamente, che erano il risultato dell'attuale penuria e che sarebbero state soppresse non appena venute meno le cause che le hanno determinate;

considerando che le due parti non sono giunte ad un'intesa;

considerando che, con lettera del 28 luglio 1994, la Comunità, a norma dell'articolo 105, paragrafo 1 dell'accordo europeo, ha deferito la controversia al Consiglio di associazione;

considerando che, nella seconda riunione del Consiglio di associazione tenuta a Bruxelles il 17 luglio 1995, la

Comunità ha proposto di portare il contingente per il 1995 a 13 500 tonnellate;

riconoscendo che, dato che la Polonia potrebbe non accettare la suddetta proposta della Comunità, e che varie proposte della Polonia di aumentare il contingente non sono state accettate dalla Comunità, le due parti hanno convenuto di applicare l'articolo 105, paragrafo 4 dell'accordo europeo;

considerando che la Repubblica di Polonia e la Comunità hanno entrambe notificato i loro arbitri;

considerando che nel frattempo la Repubblica di Polonia, con lettera del 18 marzo 1996, ha presentato una proposta di compromesso riguardante la fissazione di un calendario di liberalizzazione delle esportazioni di alcuni tipi di pelli e di cuoio, che prevede la soppressione definitiva delle restrizioni non oltre il 1° gennaio 1999 e un riesame della questione nel 1997 per accelerare di un anno il processo di liberalizzazione completa;

considerando che, date le circostanze, le due parti hanno deciso di sospendere la procedura di arbitrato di cui all'articolo 105, paragrafo 4 e di chiuderla a norma dell'articolo 105, paragrafo 2 dell'accordo europeo,

DECIDE:

Articolo 1

Il contingente annuo per le esportazioni di alcuni tipi di pelli e di cuoio provenienti dalla Polonia fissato in 3 000 tonnellate per il 1996 è aumentato, per gli stessi prodotti, fino a 10 000 tonnellate per il 1996, 12 000 tonnellate per il 1997 e 15 000 tonnellate per il 1998. La Repubblica di Polonia sopprimerà le restrizioni alle esportazioni di alcuni tipi di pelli e di cuoio a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 2

Il Consiglio di associazione riesaminerà la situazione nel primo trimestre del 1997 per vagliare la possibilità di sopprimere le restrizioni alle esportazioni di alcuni tipi di pelli e di cuoio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

alcuni tipi di pelli e di cuoio previsto per il 1996 si applica dal 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Tuttavia, il contingente di 10 000 tonnellate per

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. SPRING

DECISIONE N. 4/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia,
dall'altro

del 16 luglio 1996

recante modifica del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti
originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(96/497/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il
16 dicembre 1991, in particolare l'articolo 32 del protocollo n. 4,

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo, sono sorte alcune
difficoltà tecniche nell'interpretazione dei primi articoli del protocollo n. 4 relativi al cumulo;

considerando che è risultato necessario modificare la presentazione delle disposizioni suddette;
che, per tali ragioni di presentazione e per facilità di lettura, è opportuno sostituire l'intero testo
del protocollo n. 4 con un nuovo testo,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 38 e l'allegato I del protocollo n. 4 dell'accordo europeo del 16 dicembre
1991 sono sostituiti dal testo qui accluso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della
sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1996.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articolo 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, si considerano:

1. prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
2. prodotti originari della Polonia:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Polonia nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti in Polonia, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 2

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Polonia ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Polonia, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente

protocollo si considerano materiali originari della Polonia e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo con materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca

1. a) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Comunità e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.
- b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Polonia e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Polonia, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stata riconosciuta la condizione di prodotti originari ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o rispettivamente della Polonia solo nella misura in cui il valore aggiunto nei rispettivi territori è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca. In caso contrario, i prodotti in questione si considerano, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, o degli accordi tra la Polonia e l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, a seconda di quale di questi paesi sia il paese di origine dei materiali utilizzati con il valore maggiore.

Ai fini di tale attribuzione non si tiene conto dei materiali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca che sono stati oggetto di lavorazioni

o di trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Polonia.

3. Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese o del gruppo di paesi in cui sono stati ottenuti i prodotti.

4. Ai fini del presente articolo, agli scambi tra la Comunità e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca e agli scambi tra la Polonia e questi tre paesi, nonché agli scambi tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Polonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Polonia o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Polonia o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Polonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Polonia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Polonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Polonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali della Polonia o degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Polonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere

originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Polonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Polonia.

- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Quando occorre stabilire il valore dei materiali originari utilizzati si applica, *mutatis mutandis*, il comma precedente.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, dedotte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

- d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzino (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Polonia;

- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Polonia, non è necessario stabilire l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure dei materiali che non entrano nella sua composizione finale.

Articolo 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un macchinario, con una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte si considerano un tutto unico con il macchinario, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 8

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo o, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dagli accordi tra la Comunità e l'Ungheria e la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Polonia e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Polonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Polonia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di depo-

sito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

- a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - una descrizione esatta delle merci,
 - la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
 - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;
- c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 10

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Polonia, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Polonia verso un altro paese e reimportati si considerano, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si provi in maniera considerata soddisfacente dalle autorità doganali:

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 11

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di

circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del protocollo stesso.

Articolo 12

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'effettivo carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 o prodotti originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Polonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o prodotti originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 2 o dell'articolo 3, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Polonia sono abili-

tate a rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Polonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e barrare la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione dev'essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 13

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL ...»

«LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL ...»

«LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ...»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»

«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»

«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»

«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»

«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»

«CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ ...»

«LT-TODISTUS VOIMASSA ... ASTI»

«LT-CERTIFIKAT GILTIGT TILL ...»

«LT-SWIADECTWO WAZNE DO ...»

«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ... IG»

«LT-OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ...»

«LT-OSVĚDČENIE PLATNÉ DO ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (1, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 18, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) se in una fattura figurano prodotti originari e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

Articolo 14

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,
- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

- «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ», «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATEČNĚ», «VYSTAVENÉ DODATOČNE».

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 15

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

- «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato, che deve riportare la data di emissione del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 16

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 12, 14, e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, la merce o la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 12 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDUR», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ», «ZJEDNODUŠENÉ KONANIE».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare:

- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengono utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità competenti, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli ritenuti necessari nei confronti dell'esportatore autorizzato. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Polonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 17

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione

che venga effettuata dall'ufficio doganale o dalle altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità, della Polonia o dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1 subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 18

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 19

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Polonia per un'esposizione in un paese diverso dalla Polonia o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Polonia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie

della Comunità o della Polonia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Polonia nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Polonia o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Polonia o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 20

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 dev'essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 21

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrando nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 22***Conservazione dei certificati**

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

*Articolo 23***Formulario EUR.2**

1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha emesso il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano *mutatis mutandis* ai formulari EUR.2.

*Articolo 24***Discordanze**

La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni fornite nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

*Articolo 25***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Si considerano prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, che si sia dichia-

rato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Si considerano prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 26***Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo e degli accordi tra la Comunità, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 27***Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Polonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

*Articolo 28***Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Polonia e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 12, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificato EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le indicazioni riportate su suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale

previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre o che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Polonia, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

*Articolo 29***Sanzioni**

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

*Articolo 30***Zone franche**

Gli Stati membri e la Polonia adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

*Articolo 31***Applicazione del protocollo**

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.
2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla conformemente alle condizioni particolari di cui all'articolo 32.

*Articolo 32***Condizioni particolari**

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.
2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
 - i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari della Polonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo;
 - 2) prodotti originari della Polonia:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Polonia;
 - b) i prodotti ottenuti in Polonia e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti in Polonia, a condizione:
 - i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente

protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Polonia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 33***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Polonia o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

*Articolo 34***Comitato di cooperazione doganale**

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti designati dalla Polonia.

*Articolo 35***Prodotti petroliferi**

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, *mutatis mutandis*, ai suddetti prodotti.

*Articolo 36***Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

*Articolo 37***Esecuzione del protocollo**

La Comunità e la Polonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

*Articolo 38***Intese con l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca**

Le parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con l'Ungheria, la Repubblica ceca e

la Repubblica slovacca onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

*Articolo 39***Merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Polonia a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

Note

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206, e 9605.

Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire

da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni espone alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carte;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.